**Cass. III Pen., n. 3718 del 28/01/2014, Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric. Procuratore della Repubblica presso Trib. Napoli**

**RIFIUTI –** Emergenza rifiuti nella Regione Campania

*La natura di norma eccezionale e temporanea dell'art. 6 c. 1, lett. d) della L. 210/08 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania) comporta l'applicazione dell'art. 2, c. 5 Cod. Pen. (successione di leggi penali) che salvaguarda l’efficacia delle leggi eccezionali o temporanee.*

**Ritenuto in fatto**

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19.11.2012 ha riconosciuto N. M. e T. S. responsabili del reato di illecita gestione di rifiuti concretatasi mediante la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in assenza di titolo abilitativo, condotta collocata, nell'imputazione, nella fattispecie di cui all'art. 6 comma l, lett. d). nn. 1 e 2 legge 210/2008, condannandoli, tuttavia, alla pena dell'arresto e dell'ammenda stabilita dall'art. 256 d.lgs. 152/06, in considerazione del fatto che la norma originariamente oggetto di contestazione aveva perso efficacia il 31.12.2011 ed applicando, secondo quanto disposto dall'art. 2 cod. pen., la più favorevole ipotesi contravvenzionale.

Avverso tale pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso immediato per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rappresentando che l'art. 6 legge 210/88 è norma speciale rispetto all'art. 256 d.lgs. 152/06, cosicché sarebbe operante, nella fattispecie, il disposto dell'art. 2, comma 5 cod. pen., il quale esclude l'applicabilità delle disposizioni contemplate dai capoversi precedenti nel caso in cui si tratti di leggi eccezionali o temporanee.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

**Considerato in diritto**

3. Il ricorso è fondato.

Il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con la legge 30 dicembre 2008, n. 210, reca «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smalti mento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale».

Tale disciplina speciale, applicabile nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smalti mento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha introdotto, con l'articolo 6, uno specifico sistema sanzionatorio che prende in considerazione diverse fattispecie già contemplate dal D. Lv. n. 152/2006, inasprendo le pene previste e trasformando le ipotesi contravvenzionali in delitti, modificandone, in alcuni casi, anche i contenuti.

Con specifico riferimento all'articolo 6, lettera d), contestato ai ricorrenti, va ricordato che le sanzioni previste in ragione della diversa tipologia di rifiuto (pericoloso o non pericoloso), sono applicabili a "chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte

dalla normativa vigente", prevedendosi così una fattispecie di illecita gestione la cui parte precettiva coincide con quella dell'articolo 256, comma primo, D.Lv. n. 152/2006, tranne che per un richiamo generico alla «normativa vigente» con riferimento ai titoli abilitativi richiesti.

La legge 24 gennaio 2011, n. 1 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, inserendo all'art. 1, tra l'altro, anche il comma 7-ter, il quale stabilisce che «in relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210».

4. A tale limite temporale di efficacia ha fatto dunque riferimento il Tribunale nel procedere all'applicazione dell'art. 2 cod. pen. applicando in concreto l'art. 256 d.lgs. 152/06, ritenuto più favorevole agli imputati.

Le conclusioni cui è giunto il Tribunale non appaiono, tuttavia, condivisibili.

Come correttamente osservato dal Pubblico Ministero ricorrente, la disciplina emergenziale di cui al d.lgs. 208/2010 ha carattere di norma eccezionale e temporanea.

Tali caratteristiche, esplicitamente riconosciute anche dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. n. 83, 5 marzo 2010 citata anche in ricorso) emergono chiaramente dal tenore e dalle finalità delle disposizioni stesse, applicabili a determinate condotte poste in essere in un determinato ambito territoriale interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, prevedendo conseguentemente misure straordinarie temporanee, tra le quali figurano una disciplina sanzionatoria che indica pene sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal d.lgs. n. 152/2006, la trasformazione di violazioni di natura contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali per condotte altrimenti non aventi rilevanza penale.

Ciò comporta, quale conseguenza, l'applicazione della disciplina derogatoria di cui al comma 5 del l'art. 2 cod. peno finalizzata, come è noto, a salvaguardare l'efficacia delle leggi eccezionali o temporanee.

5. Deve conseguentemente affermarsi il principio secondo il quale la natura di norma eccezionale e temporanea dell'art. 6 comma l, lett. d) della legge 30 dicembre 2008, n. 210 comporta l'applicazione dell'art. 2, comma 5 cod. pen.

Nella fattispecie in esame, i fatti ascritti agli imputati risultano commessi il 28.1.2011, entro il periodo di vigenza della legge 210/2008 come individuato dalla successiva legge 1/2011, mentre la sentenza è intervenuta, come si è già detto, il 19.11.2012, quindi in epoca successiva, ma, in forza del principio appena formulato, andava comunque applicato il disposto dell'art. 6, comma 1, lett. d) della menzionata legge 210/08.

In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero la decisione impugnata deve essere annullata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.